

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini	Presidente
dott. Leonardo Scionti	Giudice
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 19.10.2015

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. promosso da:

in _____ con il patrocinio dell'avv. BARTOLI LAURA e dell'avv. elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARTOLI LAURA

RECLAMANTE

contro

PEZZANO ANTONIO _____ con il patrocinio dell'avv. PASQUINI ELENA e dell'avv.

presso il difensore avv. PASQUINI ELENA

con il patrocinio dell'avv. PASQUINI ELENA e dell'avv.

PEZZANO ANTONIO

FIRENZE; , elettivamente domiciliato in

FIRENZE presso il difensore avv. PASQUINI ELENA

_____ con il patrocinio dell'avv. ZULLO ANTONIO e dell'avv.

PARLATORE STEFANO

elettivamente domiciliato in

ZULLO ANTONIO

presso il difensore avv.

RECLAMATI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

_____ ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla stessa in prima istanza nei confronti di)

_____ già componenti del CdA della società fallita, chiedendone la integrale riforma.



I reclamati hanno contestato la fondatezza del reclamo concludendo per la sua reiezione con integrale conferma della ordinanza impugnata, resa nel procedimento N. R.G.

ANTEFATTO

La società fallita _____ faceva parte
insieme a _____
del _____ la cui capogruppo era la _____

I reclamati hanno ricoperto le seguenti cariche:

Amministratori di BO:

Amministratori di _____

Amministratori BA:

_____ deteneva l'intero capitale sociale di BO che, fino al 17.05.2010, era titolare del 70% del capitale di _____ e del 100% del capitale di BA.

Tale intera partecipazione in BA, stimata in misura pari ad € 6.600.000, in data 17.05.2010 venne conferita in _____ da BO, che divenne così titolare del 95% del capitale della società fallita.

In data 11.01.2011, il CdA di _____ deliberò di affidare al _____ una consulenza, per un **compenso di € 120 mila (oltre accessori)**.

In data 05.08.2011, il _____ si dimise dal CdA di _____ ed il 31.12.2011, tale organo gli conferì un incarico di ampia portata, quale la direzione ed il coordinamento del reparto commerciale, nonostante il parere contrario del collegio sindacale, di talché, secondo la CURATELA, egli, per l'importanza dei poteri ricevuti, divenne un amministratore di fatto e continuò ad ingerirsi nella gestione dell'impresa.

Nel biennio 2011/2012, il CdA di _____ dispose pagamenti in favore di BO, che utilizzò la provvista per pagare i propri fornitori e, in taluni casi, **la stessa _____ pagò i creditori di BO,**



per un importo complessivo di € 612.754,56, con ciò arrecando un notevole pregiudizio alla massa dei creditori.

FUMUS BONI JURIS

Sul conferimento di BA da parte di BO in

Assume la CURATELA DEL FALLIMENTO (di seguito CF per brevità) che la partecipazione di BO in BA conferita in sarebbe stata un “conferimento farlocco”, posto che:

a) avrebbe dovuto essere messa in liquidazione già dal 31.12.2009, essendo emerse dal bilancio a tale data, perdite per € 3.551.891, tali da azzerare il capitale sociale;

b) tutte le società del nel breve volgere di pochi anni, sono state dichiarate fallite:

- BA con sentenza del Tribunale di Firenze n. 162 del 18.07.2012;
- con sentenza del Tribunale di Firenze n. 60 del 5.03.2013;
- BO con sentenza del Tribunale di Firenze n. 61 del 5.03.2013.

c) il *business plan* - redatto dagli amministratori di BO, di concerto con quelli di BA, (ossia gli stessi amministratori col anche di) posto a base della perizia estimativa del valore del conferimento pari ad € 6,6 milioni, era inaffidabile;

d) la stessa perizia di stima aveva utilizzato il **metodo finanziario** per la valutazione e quello **reddituale** per il controllo, mentre invece avrebbe dovuto applicare il **metodo patrimoniale**, in considerazione della consistenza del patrimonio netto di BA e della perdita da essa registrata negli esercizi di bilancio al 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009.

Sul valore stimato della partecipazione di BO in BA

La determinazione del valore di BA fu affidata al dott. della società che lo indicò in ben € 6.600.000.

Dal bilancio 2010 risulta che BA aveva patito una perdita di € 1.604.165 e registrato un patrimonio netto pari ad € 124.363 (doc. 19 di citazione).

Nel 2011 la perdita aumentò ad € 1.747.648 ed il patrimonio netto divenne negativo per € 1.623.283 (doc. 20 di citazione).

Nel Luglio 2012, BA fu dichiarata fallita (doc. 11 di citazione).



Quanto a la stessa, oltre alla perdita di € 3.551.891 registrata nel bilancio al 31.12.2009, dopo il conferimento aveva riportato una perdita di € 3.258.503, come si evince dal bilancio al 31.12.2010 (docc. 14 e 26 di citazione).

Sulla sopravvalutazione del conferimento

La perdita registrata da al 31 dicembre 2009 di € **3.551.891** (doc. 14 citazione), era totalmente erosiva del capitale sociale ed era stata segnalata dal Collegio Sindacale che ha rilevato come detto documento fiscale fosse stato redatto sul presupposto della continuità aziendale in base al valore del prospettato aumento di capitale sociale, previo azzeramento dello stesso a copertura delle perdite ed in misura funzionale al permanere della continuità aziendale, al risanamento della gestione ed all'efficienza operativa dell'attività sociale, il tutto considerando le linee guida tracciate dal Piano industriale e Finanziario redatto con l'ausilio della Banca Profilo (Doc. 9 – Difesa

veniva dunque ricapitalizzata con delibera del 17.05.2010, proprio mediante il conferimento, da parte del socio BO, della partecipazione totalitaria in BA, stimata come detto in € **6.600.000**.

Deduce la CURATELA che:

- la perizia è fondata su un *business plan* - redatto dagli amministratori di BO, (gli stessi amministratori col anche di) di concerto con l'organo amministrativo di BA - del tutto inadeguato, poiché in esso si è ipotizzato che BA, già pesantemente in *deficit* nel 2009, avrebbe presto registrato utili, destinati ad incrementarsi progressivamente nel quinquennio 2010/2014

- in tale perizia (pag. 4 – doc. 15 citazione), come nella perizia PROFILO (pag.3 - doc. 18 citazione), non furono fatte verifiche circa ipotesi alternative a quella prevista nel *business plan*, essendo stati i dati in esso contenuti utilizzati, *sic et simpliciter*, per effettuare la valutazione della partecipazione in BA.

Replicano i che il conferimento fu fatto in conformità alle previsioni dell'art. 2482 *ter* c.c. (nonchè *ex art.* 2465 c.c. in tema di stima giurata del valore delle quote in sede di conferimento), mediante affidamento a della relativa valutazione, proprio al fine di coprire le perdite e ricostituire il capitale sociale di

Orbene, ritiene il Collegio che la previsione contenuta nel *business plan* 2010/2014 e nella perizia non sembra essere stata prudente, di talché la consistenza di BA appare sopravvalutata,



come è confermato dal fatto che BA fosse in perdita e negli anni successivi, BA subì continue perdite che ne causarono il fallimento.

Infatti, come emerge dalla sintesi dei dati di bilancio contenuta nella perizia la situazione di BA dal 2007 al 2009 era la seguente:

- 2007 perdita di esercizio: € 660.083 – patrimonio netto: € 5.154.213;
- 2008 perdita di esercizio: € 799.027 – patrimonio netto: € 2.520.286;
- 2009 perdita di esercizio: € 791.757 – **patrimonio netto: € 1.728.528.**

Per contro nel *business plan* di BA redatto nel marzo 2010, come emerge dai dati riportati nella perizia , nonostante la consistente perdita registrata il 31.12.2009, si ipotizzava che detta società avrebbe raggiunto un utile nel 2010 di € 174.947, nel 2011 di € 252.966, nel 2012 di € 321.510, nel 2013 di € 400.163 e nel 2014 di € 313.763. (cfr. docc . 15 e 16 citazione).

E' appena il caso di osservare che il *business plan* deve contenere un progetto di sviluppo imprenditoriale conveniente e sostenibile, attraverso un'analisi economico-finanziaria prospettica, che tenga conto, tuttavia, delle conseguenze che la realizzazione del progetto potrà avere sulla struttura aziendale esistente.

I principi generali di redazione del *Business Plan* (in base alle Linee Guida alla redazione del *Business Plan* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) sono quelli di: chiarezza, completezza, **affidabilità**, attendibilità, neutralità, trasparenza e **prudenza**.

Un prudente ed attendibile *business plan* deve, dunque, dimostrare la fattibilità degli obiettivi stabiliti anche mediante l'analisi delle sue possibili ricadute sull'azienda in termini economico-finanziari.

Il piano economico-finanziario, infatti, non può, soprattutto in una situazione di crisi, essere avulso dai valori negativi espressi nei bilanci relativi ai passati periodi, di talché seppure elaborati su base prospettica, il conto economico, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale previsionali devono essere riclassificati in modo tale da esprimere la fattibilità e la bontà del piano economico-finanziario stesso sulla base dei dati storici contabili aziendali.

L'analisi dell'evoluzione temporale delle componenti patrimoniali (capitalizzazione, patrimonio netto), economiche (utili e/o perdite) e finanziarie aziendali (flussi di liquidità) è infatti indispensabile in un ottica di ristrutturazione aziendale.

Nella fattispecie, il *business plan* di BA come afferma il CT di parte reclamante le cui conclusioni il Collegio ritiene condivisibili, è risultato privo dei seguenti elementi essenziali:



- *descrizione dell'azienda esistente (forma giuridica, storia, caratteristiche generali, rapporti con altre società, ecc);*
- *analisi dell'attività svolta e che si intende svolgere nel futuro;*
- *analisi del mercato di riferimento e della concorrenza, definizione del piano di marketing;*
- *analisi di sensitività e valutazione di scenari alternativi, definizione del rischio d'impresa.*

In particolare:

- l'indagine di mercato avrebbe consentito, sulla base di un giudizio di comparazione con imprese di medesime dimensioni e grado di sviluppo operanti nello stesso settore produttivo ed ambito geografico, di individuare in maniera più adeguata: il tasso dei flussi di cassa attesi, il grado di rischio, il livello di indebitamento e il tasso di variabilità della performance aziendale prescelta;
- l'analisi di sensitività avrebbe consentito di analizzare i diversi risultati di *performance* economico-finanziaria che differenti ipotesi avrebbe potuto determinare, nonché di individuare il grado di rischio che quella determinata politica di gestione avrebbe comportato per l'impresa.

La riorganizzazione della BA, che prevedeva l'abbandono della attività di produzione e lo svolgimento della sola attività di *trading* (al fine di abbattere i costi fissi), avrebbe dovuto comportare l'applicazione di un grado di rischio spalmato su più dei cinque anni considerati (2010-2014) e tale grado di rischio che avrebbe implicato una minore valutazione del valore della partecipazione conferita in soprattutto se si fosse prudenzialmente considerato un orizzonte temporale limitato per la previsione dei flussi di cassa attesi.

La mancata considerazione di diversi possibili scenari economico-finanziari e, quindi, la mancata considerazione di fattori di rischio ha comportato l'inadeguatezza, *ex ante*, del *business plan de quo* e della conseguente perizia che su di esso si è basata, "*senza effettuare ulteriori verifiche e controlli documentali circa la correttezza ed affidabilità delle informazioni ricevute*" (cfr. perizia Ridi).

La stima del valore della partecipazione *de qua* fu fatta da applicando il metodo finanziario di stima del valore d'azienda *discounted cash flow unlevered* (che stima l'azienda sulla base del valore attuale dei flussi di cassa attesi) ed il metodo reddituale con controllo *equity side* (stima del valore dell'azienda in base ai flussi reddituali e finanziari attesi) si è basata su un *business plan* inadeguato e pertanto essa stessa non avrebbe potuto essere attendibile e di ciò gli amministratori di ben avrebbero potuto avvedersi.



Per contro, una efficace applicazione del metodo finanziario DCF **dipende dalla disponibilità e dalla attendibilità dei dati** essendo detto metodo caratterizzato da una elevata soggettività, correlata al tasso di attualizzazione (altamente discrezionale per società non quotate) e da una limitata attendibilità del procedimento di previsione dei flussi di cassa oltre un certo numero di anni.

Tale stima avrebbe dovuto considerare anche il valore in atto correlato ai benefici economici dell'attività reale o finanziaria già manifestati o in procinto di manifestarsi per effetto di azioni già intraprese e non soltanto il valore potenziale, fondato sui possibili sviluppi futuri, per effetto di azioni ancora da intraprendere, quali la ristrutturazione di BA, che avrebbe rappresentato solo una opportunità potenziale.

Lo stesso principio contabile IAS 36 impone di individuare le informazioni integrative da fornire in merito alle attività che hanno subito una riduzione (perdita) durevole di valore.

dunque, essendo amministratori sia di BA, che di _____ anche di BO) ben avrebbero dovuto conoscere l'effettiva situazione patrimoniale di _____ e della stessa BA e formulare uno scenario alternativo anche in considerazione del fatto che BA aveva cambiato attività (cessato l'attività di produzione per dedicarsi solo a quella di commercializzazione dei prodotti) e riorganizzato la propria azienda.

Pertanto, la valutazione di BA in € **6.600.000** a fronte di un patrimonio netto della medesima al 31.12.2009 pari ad € **1.728.528**, appare non prudentiale in quanto oltremodo eccessiva.

Sulla rilevanza del piano di risanamento ex art. 67 L.F.

Deduce il _____ che la condotta censurata è stata posta in essere in esecuzione del Piano *ex art. 67 LF*, che veniva approvato dal sistema bancario in data 30.09.2010 e vedeva nel ruolo di *advisor* la Banca Profilo Merchant & Co. s.r.l., con piano asseverato in data 05.07.2010 dal perito incaricato dalla società,

Replica la CURATELA che il conferimento della partecipazione del socio BO in BA non sia stato eseguito in attuazione del predetto Piano di risanamento *ex art. 67 L.F.*, in quanto antecedente, essendo stato detto piano attestato il **05.07.2010** e approvato dal sistema bancario il **30.09.2010** (cfr. pag. 6 comparsa _____, mentre il conferimento di BA fu effettuato in data **17.05.2010** (doc. 17 citazione).

Si legge nella ordinanza reclamata; *“la scelta gestoria in discussione non solo è stata avallata dalla descritta perizia asseverativa di _____ ma ha avuto il favore della successiva perizia “Profilo”, oltre al consenso del ceto bancario che ha continuato a fare credito al Gruppo”*



Tale considerazione non coglie nel segno, posto che non si può, ragionevolmente, ritenere che il piano attestato fosse stato *“idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”* e, quindi, idoneo ad avallare la scelta gestionale de qua, ovvero il conferimento di BA in

Lo stesso Commissario Giudiziale (oggi Curatore) nella relazione *ex art. 172 L.F.* con riguardo al concordato preventivo di BO ha definito la scelta del Piano molto rischiosa, perché *“la situazione è diventata ancora più critica con aumento dell'indebitamento, della massa privilegiata e la perdita di tempo prezioso”* (pag. 19, doc. 9 fascicolo del sequestro ed ha rilevato che il *“flop”* [del Piano], rimasto in vita solo per pochi mesi, *“ha avuto delle conseguenze molto rilevanti poiché tutti i beni allora presenti sono stati ipotecati o dati in pegno alle istituzioni finanziare e l'indebitamento è aumentato”* (pag. 21, doc. 9 cit.).

Il risanamento dell'esposizione debitoria sulla base di elementi consuntivi e/o previsionali, avrebbe dovuto garantire il ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario della società, attraverso:

- la riduzione dell'entità dei debiti;
- la rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- la rinegoziazione delle condizioni, con particolare riguardo ai tassi di interesse.

In realtà detto piano di risanamento è rimasto in vita pochi mesi e lo stesso concordato preventivo proposto da dopo l'apertura della procedura, a seguito della relazione del Commissario Giudiziale, è stato dichiarato inammissibile, atteso il mancato raggiungimento delle maggioranze dei creditori aventi diritto al voto.

La stessa perizia PROFILO nel valutare la partecipazione totalitaria di in BA, si è basata sul piano industriale del 20.10.2014 di BA, asseverato nell'ambito del piano di risanamento *ex art. 67 L.F.* che ha interessato anche tale società, in un'ottica di continuità aziendale ed in applicazione dello stesso metodo reddituale dei flussi di cassa attesi attualizzati.

In realtà, come si evince dalla relazione *ex art. 172 L.F.* del Commissario Giudiziale del concordato, il piano di risanamento approvato il 30.09.2010 è servito a dilazionare i pagamenti e ad ottenere nuovi finanziamenti (in base alla fiducia goduta per tanti anni di lavoro nel settore) ma, al contempo, a costituire garanzie reali a favore degli istituti bancari, con rilascio di procura a vendere i beni oggetto di garanzie reali alla stessa Profilo Merchant, malgrado dalla lettura dei bilanci emergessero ben pochi elementi positivi sulla solidità patrimoniale della società.

La proposta del piano di risanamento ha fatto seguito ad un accordo di moratoria con le banche, sempre al fine di assicurare in ogni modo la continuità aziendale, malgrado le consistenti perdite.



Il piano industriale 2010/2014 del _____ (di seguito GB), comprensivo dei bilanci al 31.12.2009, del *budget* 2010 e del *business plan* 2011/2014 è stato redatto dal **management del GB** sulla base di tre scenari (di base, migliore e peggiore).

La stessa integrazione al Piano Industriale 2010/2014, attestato il 5.07.2010, è stata elaborata **utilizzando elementi e dati forniti dal Management del _____ sui quali l'advisor Profilo Merchant non ha svolto alcuna verifica, né attività di auditing.**

L'asseverazione integrativa ha inoltre specificato che *“la previsione di 3 scenari aiuta a comprendere se e in che misura come e con che velocità la società possa, presumibilmente, in un prossimo futuro, riequilibrare la propria posizione finanziaria”* (Allegato G alla Convenzione Bancaria).

In tale ottica, l'operato degli amministratori di _____ appare censurabile - a prescindere dalle perizie estimative successive, in quanto basate sui dati dagli stessi forniti e dal piano di risanamento asseverato, a sua volta fondato sul piano industriale del gruppo - per avere gli stessi perseguito non prudenzialmente, l'obiettivo della continuità aziendale, malgrado la consistente perdita che, già al 31.12.2009, avrebbe comportato una sua immediata copertura effettiva e non tramite il conferimento di una società anch'essa in perdita.

Lo stesso Collegio Sindacale nella propria relazione sul bilancio chiuso al 31.12.2009 evidenziava la necessaria ed indifferibile copertura delle perdite con immissione di risorse proprie in denaro.

Il ricorso al riscadenzamento nel lungo periodo di debiti a breve termine, la moratoria dei debiti a medio-lungo termine e la concessione dei nuovi prestatati oggetto del piano di risanamento attestato è avvenuto sulla base delle strategie contenute nel piano industriale, ossia ricorrendo: alla dismissione di alcuni beni non strategici, alla riduzione dei costi, allo sviluppo di nuove strategie commerciali e alla riorganizzazione della struttura societaria non prudenziali. Ciò tenendo presente che dal 2007 in poi lo stesso _____ è stato sempre in perdita e dal 2008 il patrimonio netto consolidato è diventato negativo (cfr. relazione *ex art.* 172 L.F. – doc. 9 difesa _____), dal momento che sin dal 2007 era stata registrata una struttura patrimoniale molto debole, dotata di scarsi mezzi propri e con un attivo in gran parte finanziato da terzi compreso, in misura rilevante, il sistema bancario che, quindi, aveva interesse al prospettato risanamento essendosi cautelato con garanzie reali sui nuovi finanziamenti erogati e con il conferimento alla Profilo Merchant dell'incarico di alienare i beni oggetto di garanzia per soddisfare le istituzioni finanziarie partecipanti all'accordo ed avendo consolidato il debito a breve scadenza, senza garanzia, ma a condizione che le linee di credito consolidate avrebbero dovuto essere rimborsate obbligatoriamente.



In altri termini l'ulteriore ricorso al credito in una situazione di consistente perdita patrimoniale per la _____ e le altre società del gruppo non può ritenersi una operazione ispirata ai criteri di prudenza e diligenza che un buon amministratore deve applicare nel suo operato.

Sugli atti di mala gestio

Tali atti consisterebbero nell'erogazione delle seguenti somme:

1. € **150.176** (comprensiva di c.a.p. e i.v.a.) a favore del _____ (doc. 22 dell'atto di citazione);

2. € **612.754,56**, a titolo di pagamenti senza causa, effettuati negli anni 2011 e 2012 da a BO (doc. 30 dell'atto di citazione).

Il CdA di _____ in data 11.01.2011 conferì al _____ un incarico di consulenza avente ad oggetto *“le problematiche in materia di gestione aziendale, con particolare riguardo all'ambito della organizzazione aziendale, della programmazione e del controllo di gestione, nonché in materia di finanza aziendale”*, prevedendo un compenso di € 120.000, annui, oltre i.v.a. e c.a.p., al lordo delle ritenute di legge (doc. 22 citazione).

Nella bozza di contratto in data 12.01.2011 era altresì espressamente *“esclusa qualsiasi assunzione di responsabilità da parte del consulente e/o di suoi collaboratori per sanzioni e/o per risarcimento di danni nell'espletamento della prestazione”*.

Orbene, non essendo stata fornita prova dell'avvenuto pagamento al _____ del compenso previsto in suo favore, anche a voler considerare l'incarico di consulenza *de quo* come atto di *mala gestio*, lo stesso non appare essere stato produttivo di alcun danno per la _____, di talché non è configurabile alcuna responsabilità degli amministratori riguardo al punto sub 1).

Per contro, le schede contabili di cui al doc. 30 (conto fornitori) comprovano le erogazioni sopra indicate sub 2) senza alcuna apparente giustificazione, con correlato danno per la società

Esse hanno valenza confessoria nei confronti dell'amministratore che le ha redatte, posto che ai sensi dell'art. 2709 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.

Ai pagamenti sub 2) eseguiti nel 2012 per complessivi € 420.431,42 fa cenno lo stesso Commissario Giudiziale a pag. 22 della relazione *ex art. 172 L.F.* di cui al doc. 9 della difesa _____ il quale ha evidenziato le continue e rilevanti operazioni infragruppo, di natura sia commerciale che finanziaria, con evidenti impatti sul piano economico e patrimoniale.

Sulla responsabilità degli amministratori



Tale responsabilità consiste come sopra evidenziato:

- a) nella mancata valutazione preventiva, in **violazione del dovere di diligenza**, dei margini di rischio connessi alla suddetta operazione di conferimento di BA in _____ e segnatamente nel mancato accertamento della infattibilità del *business plan* e della conseguente perizia di stima del valore di BA;
- b) nel compimento dei soli **atti di mala gestio** sub 2).

Sul danno e nesso causale

Grava sull'attore che propone azione sociale di responsabilità degli amministratori l'onere di allegare l'inadempimento qualificato, cioè, astrattamente efficiente alla produzione del danno, nonché di allegare e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono, perciò, al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

Nell'esercizio dell'azione extracontrattuale di responsabilità degli amministratori *ex art. 2394 c.c.* applicabile anche alla SRL spetta al Curatore allegare e provare tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano.

Orbene, va affermata seppure in via di mera verosimiglianza la responsabilità di tutti gli amministratori della _____ per le condotte sopra descritte.

I pagamenti senza causa eseguiti a favore di BO paiono potersi ascrivere anche al _____ il quale in data 05.08.2011, nonostante il parere contrario del collegio sindacale, rassegnò le proprie inspiegabili ed immotivate dimissioni dal CdA di _____, che il 31.12.2011, gli conferì un incarico di ampia portata, quale la direzione ed il coordinamento del reparto commerciale, la gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori italiani ed esteri, la cura e il coordinamento del reparto vendite e la gestione degli approvvigionamenti. Di talché, per l'importanza dei poteri ricevuti, implicanti di fatto la continuazione della ingerenza nella gestione della società, appare sussistere il suo ruolo di amministratore di fatto della _____ dalla data delle sue dimissioni al 10.05.2012, data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Reputa il Collegio, nella presente fase cautelare di poter far ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali, posto che la stessa sentenza delle Sezioni Unite 06.5.2015, n. 9100, lo ha ritenuto lecito, avendo stabilito che la liquidazione del danno risarcibile, pur dovendo di regola avvenire con riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, può essere fatta in via equitativa, in via residuale addirittura in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, laddove, in mancanza di scritture contabili della società, ricorrano le



condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Orbene, in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali, essendosi aggravata la situazione patrimoniale della fra la data in cui la stessa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (31.12.2009) (PN1) e l'inizio effettivo della liquidazione (1.06.2012), con riguardo al bilancio al 5.07.2012 (prima situazione contabile disponibile), (PN2), il danno subito dalla società fallita appare quantificabile in misura pari ad € **6.007.645**.

La CURATELA ha ricostruito tale danno in base al seguente schema elaborato nella perizia Ridi prodotta in sede di reclamo:

	PN1 al 31/12/09	Δ criteri liquidazione	PN1 rettificato	PN 2 al 05/07/2012	PN1 rettificato – PN2
A) Patrimonio netto					
I-Capitale	500.000	0	500.000	920.000	
IV-Riserva legale	24.103	0	24.103		
VII-Altre riserve					
Riserva per utili su cambi	4.587	0	4.587		
Differenza per arrotondamento all'unità di Euro	-2	0	-2		
Totale altre riserve	4.585	0	4.585		
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	-8.533.390	
IX-Utile (perdita dell'esercizio)	-3.551.891	0	-3.551.891	-1.541.779	
Totale patrimonio netto (A)	-3.023.203	-124.322	-3.147.525	-9.155.170	6.007.645

Reputa il Tribunale di poter condividere tale impostazione in quanto coerente e logica.

A tale danno vanno, altresì, aggiunti quelli relativi alla *mala gestio* degli amministratori pari ad € **612.754,56** corrispondente all'importo dei pagamenti senza causa effettuati nel 2011 e nel 2012 da BO (doc. 30 citazione).

La CURATELA ha chiesto disporsi il sequestro fino alla concorrenza della di € 6.770.575,50, che invece in base a quanto sopra si ritiene di poter autorizzare, nei confronti dei BO fino alla concorrenza della minor somma di € **6.620.399,56**.

Quanto al BO a fronte della risoluzione del suo simulato rapporto di lavoro a far data dal 15.05.2012, si ritiene che lo stesso non sia tenuto a rispondere dei pagamenti effettuati a favore di BO dopo tale data per il complessivo importo di € 218.256,54.



Ne consegue che nei confronti del medesimo, in riforma della ordinanza impugnata, l'invocata cautela va accordata sino alla concorrenza della somma di € **6.401.873,02**.

PERICULUM IN MORA

Il requisito in esame va inteso quale pregiudizio irreparabile, rappresentato dal fatto che - nel tempo occorrente per l'emissione della sentenza di merito - la garanzia dell'apparente credito vantato dalla parte ricorrente potrebbe venir meno. Tale requisito può essere desunto, sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili quando il comportamento del debitore è tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.

La misura cautelare va, dunque, concessa non solo quando vi sia il concreto rischio di reiterazione dell'evento pregiudizievole, ma anche per attenuarne gli effetti dannosi nelle ipotesi in cui sia difficile o impossibile il successivo risarcimento o, ancora, per scongiurare ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi, anche avuto riguardo alla stessa gravità della condotta posta in essere dagli amministratori come corroborante il *fumus boni juris*.

Le stesse Sezioni Unite Penali, con sentenza 11 dicembre 2014, n. 51660, del tutto coerente con l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza delle SS.UU. civili dell'art. 671 c.p.c. (secondo cui l'espressione "perdere la garanzia" vada intesa nel senso che, il giudice di merito possa fare riferimento, in via alternativa, a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale in relazione all'entità del credito o a criteri soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio) hanno affermato il seguente principio diritto, che questo tribunale condivide e fa proprio, in applicazione dell'art. 671 c.p.c.: "*al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2 c.p.p.*".

Orbene alla stregua del criterio obiettivo sopra richiamato ovvero della sproporzione del patrimonio dei reclamati rispetto al credito qui sommariamente accertato a favore della CURATELA, si ritiene sussistente il *periculum in mora*.

Infatti:

- i sono titolari di beni gravati da numerose iscrizioni e trascrizioni;



• il comproprietario per la **quota di ½** di una porzione di fabbricato, con annesso magazzino e terreni, posti in _____ e per la quota di 1/8 di immobili e terreni posti a _____ ricevuti per successione ereditaria (visure su **doc. 4**).

L'ordinanza reclamata di rigetto del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla CF _____ va dunque integralmente riformata nei termini di cui in dispositivo.

SPESE DEL PROCEDIMENTO

Le spese del procedimento saranno liquidate in sede di statuizione sul merito.

Visti gli artt. 671 e 669 *quater* e *sexies* c.p.c.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo ed in totale riforma della ordinanza reclamata resa nel proc. **N. R.G.**

AUTORIZZA

a favore della Curatela ricorrente e nei confronti dei reclamati

il sequestro conservativo dei beni mobili, anche presso terzi ed immobili di proprietà dei medesimi i e delle somme e cose a loro dovute, anche presso terzi, fino alla concorrenza di € **6.620.399,56**, quanto a _____ e di € **6.401.873,02**, quanto a _____

RISERVA

al giudice del merito la pronuncia sulle spese di lite.

Si comunichi.

Firenze, 18 gennaio 2016

Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini

